

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3024 del 23/05/2025
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell' Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CONTRAPO' BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA A R.L., per l'esercizio di un impianto di produzione di biometano con capacita' produttiva di 500 Sm3/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas, localizzato nel Comune di Voghiera (FE), localita' Gualdo, Via Carlo Cattaneo n. 12.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3157 del 23/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 37509/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** richiesta dalla Ditta **CONTRAPO' BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA A R.L.**, per l'esercizio di un **impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas**, localizzato nel Comune di Voghiera (FE), località Gualdo, Via Carlo Cattaneo n. 12, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

1. **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'Ambiente;
2. **Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'Ambiente** per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
3. **Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

Il giorno 30.10.2024, la Ditta CONTRAPO' BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA A R.L., con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), località Gaibanella, Via Palmirano n. 60, attraverso il proprio Legale Rappresentante, ha presentato al SUE del Comune di Voghiera, l'istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale*, in riferimento a un impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas, ubicato nel Comune di Voghiera (FE), località Gualdo, Via Carlo Cattaneo n. 12;

L'istanza di A.U.A. sopra citata, fa parte della documentazione acquisita dallo stesso SUE nell'ambito della *Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011*, presentata dalla Ditta CONTRAPO' BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA A R.L., per la *"Riconversione con potenziamento di un impianto di produzione di biogas in biometano in Località Gualdo nel Comune di Voghiera (FE)"*;

L'istanza è stata assunta agli atti del SUE del Comune di Voghiera, al P.G. n. 7446 in data 30.10.2024, trasmessa dallo stesso SUE con la nota Prot. n. 7669 del 08.11.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/201925 del 08.11.2024;

Il progetto/impianto intende conseguire l'A.U.A. affinché sostituisca i titoli abilitativi settoriali ai punti 1., 2. e 3., indicati in oggetto;

DATO ATTO che allo stato attuale, relativamente all'impianto a biogas esistente, la Società dichiara che sono in essere i seguenti titoli abilitativi, rilasciati ai sensi del D.Lgs 387/03:

- *Autorizzazione Unica (A.U.) ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/03, rilasciato dalla Provincia di Ferrara con atto P.G. n. 75149 del 13.09.2012;*

Successivamente sono state rilasciate modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica succitata, come da elenco seguente:

- *Atto n. 5721 del 15.04.2013, rilasciato dalla Provincia di Ferrara;*

- *Atto n. 437 del 28.01.2014, rilasciato dalla Provincia di Ferrara;*

- *Atto n. 4366 del 17.07.2015, rilasciato dalla Provincia di Ferrara;*

- *Atto n. DET-AMB-2022-4047 del 08.08.2022, rilasciato dal Servizio SAC di Arpae-Ferrara;*

CONSIDERATO che, relativamente alla PAS in oggetto, la Ditta Contrapò Società Agricola a r.l. intende riconvertire il proprio impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas in un impianto di produzione di biometano e inoltre, tenendo conto dell'adiacente impianto di produzione di biogas della Ditta Palmirano Biogas Società Agricola a r.l. di pari potenzialità, intende anche unificare i processi dei due impianti al fine di trasformare in biometano tutto il biogas prodotto al netto di quello auto-consumato per i propri servizi ausiliari;

L'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'Autorità competente è la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

a far data dall' 01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad Arpae;

Arpae-SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2024/209438 del 19.11.2024 trasmessa al SUE del Comune di Voghiera ha, in particolare:

- comunicato, relativamente all'istanza di A.U.A., per le matrici di competenza, l'esito sostanzialmente positivo della verifica della completezza documentale, richiedendo tuttavia alla Ditta di trasmettere, per entrambi gli impianti esistenti di Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. e di Palmirano Biogas Società Agricola a r.l., i risultati analitici relativi agli autocontrolli eseguiti negli ultimi tre anni, nei pozzetti di campionamento installati per lo scarico delle acque di seconda pioggia, secondo le prescrizioni delle specifiche Autorizzazione Uniche ex D.Lgs 387/03, rilasciate, al fine di una valutazione oggettiva e reale sulla qualità dello scarico in questione;
- richiesto, visto quanto indicato nella Relazione di sintesi allegata all'istanza e, in particolare, al paragrafo 4 "*Gestione periodo di transizione da produzione di energia elettrica a produzione di biometano*", di specificare se la Ditta Palmirano Biogas Società Agricola a r.l., dal momento in cui cederà tutto il biogas alla Ditta Contrapò Biogas con spegnimento del proprio cogeneratore (data prevista 30.06.2026, come dichiarato nelle relazione), intenda o meno mantenere l'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 rilasciata e vigente, tenuto conto che tale autorizzazione ricomprende anche

le matrici ambientali;

- comunicato di rimanere in attesa di acquisire, da parte del SUE, i pareri di competenza del Servizio Ambiente dello stesso Comune di Voghiera, quali:
 - il parere di carattere urbanistico e sanitario, riguardante le emissioni in atmosfera comprese le emissioni odorigene/diffuse;
 - il parere sull'impatto acustico;
- richiesto allo stesso Servizio Ambiente di esprimersi in merito alla modalità di gestione delle acque nere, derivanti dai servizi igienici;
- comunicato di aver provveduto a richiedere la Relazione Tecnica al Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, per la matrice emissioni in atmosfera precisando che *qualora emerga l'esigenza di acquisire ulteriore documentazione, verrà tempestivamente comunicata a codesto SUE, ricomprendendo eventuali altre integrazioni, richieste da questo Servizio*;

Il SUE del Comune di Voghiera:

- con la nota Prot. n. 8360 del 05.11.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/220212 del 05.12.2024, ha trasmesso, in particolare, la nota di "*Chiarimenti integrazione impatto odorigeno*";
- con la nota Prot. n. 8100 del 25.11.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/213198 del 25.11.2024, ha trasmesso, in particolare, *pareri e richieste integrazioni Enti e gestori pubblici servizi*, con contestuale sospensione dei termini del procedimento;
- con la nota Prot. n. 8541 del 11.12.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/224416 del 11.12.2024, ha trasmesso ulteriori pareri;

Il Servizio Territoriale (ST) di Arpae-Ferrara, a seguito di richiesta del Servizio SAC di Arpae-Ferrara Prot. n. PG/2024/209434 del 19.11.2024, ha formulato la "Relazione tecnica" Prot. n. PG/2024/229633 del 18.12.2024, nella quale, in particolare, ha espresso una **valutazione favorevole** alla richiesta della Società per le **emissioni in atmosfera** a condizione che l'Autorizzazione tenga conto delle osservazioni indicate nella relazione stessa, in merito al sistema di upgrading e relativo combustore termico RTO.

Per quanto riguarda le emissioni odorigene, lo stesso ST ha rimandato alla relazione del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae-Ferrara;

Il SUE del Comune di Voghiera con la nota Prot. n. 15 del 02.01.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/634 del 03.01.2025, ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 30.12.2024 (con ricomprese le integrazioni richieste da questo Servizio SAC nella nota Prot. n. PG/2024/209438 precedentemente citata) nella quale, in particolare, la Ditta allega un nota di "addendum" in cui precisa che la Ditta Contrapò Biogas si impegna a ritirare totalmente il biogas prodotto da Palmirano Biogas [...] e che entro il 30.06.2026 l'Autorizzazione Unica, ex D.Lgs 387/03, ad oggi vigente su Palmirano Biogas andrà a decadere e di conseguenza si farà riferimento alla nuova A.U.A., ex D.P.R. n. 59/2013 e alla PAS di Contrapò Biogas;

Il Servizio Sistemi Ambientali (SSA) di Arpae-Ferrara ha formulato il "*Parere su impatto odorigeno e traffico*", Prot. n. PG/2025/2256 del 08.01.2025, trasmesso anche al Comune di Voghiera, nel quale, in particolare si riportano le seguenti valutazioni conclusive:

Da quanto esaminato la valutazione condotta è conforme alle indicazioni contenute nell'Allegato A.1 della D.D. 309/2023 e le previsioni ottenute risultano sempre inferiori alle soglie di accettabilità previste per la classe di sensibilità del ricettore.

Si raccomanda comunque:

- di provvedere ad una gestione operativa attenta al contenimento delle emissioni diffuse;*
- di provvedere alla piantumazione di fasce perimetrali a verde;*

Il SUE del Comune di Voghiera, con Determina n. 5 del 15.01.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/10288 del 20.01.2025) ha concluso, con esito POSITIVO, la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., a favore della ditta SOCIETA' CONTRAPO' BIOGAS SOCIETA AGRICOLA A R.L. P. IVA e C.F. 01830320386 con sede legale in Via Palmirano n. 60 Ferrara (FE) loc. Gaibanella, per la "Riconversione con potenziamento di un impianto di produzione di biogas", riguardante la PAS in oggetto;

Il SUE del Comune di Voghiera con la nota Prot. n. 2533 del 15.04.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/72056 del 16.04.2025, ha trasmesso altra documentazione integrativa ricevuta dalla Ditta:

Il SUE del Comune di Voghiera con la nota Prot. n. 3164 del 13.05.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/88447 del 13.05.2025, inviata anche alla Ditta, ha trasmesso il parere sanitario e urbanistico favorevole, con prescrizioni, sulle emissioni in atmosfera, che tiene conto del parere favorevole con prescrizioni dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica - U.O.C. Igiene Pubblica.

Il SUE del Comune di Voghiera con la nota Prot. n. 3165 del 13.05.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/88454 del 13.05.2025, inviata anche alla Ditta, ha trasmesso il Nulla Osta riguardante l'impatto acustico, ai sensi della legge 26 Ottobre 1995, n. 447, alle condizioni specifiche contenute nel parere di Arpae - Servizio Territoriale di Ferrara, che recepisce integralmente, indicando altre precisazioni;

La Ditta, nella "Relazione di sintesi" allegata all'istanza di AUA, acquisita al Prot. n. PG/2024/234324 sopra citato, ha indicato le modalità di **GESTIONE PERIODO DI TRANSIZIONE DA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A PRODUZIONE DI BIOMETANO** che, in particolare, di seguito si riportano:

L'intervento di conversione prevede che all'entrata in esercizio dell'impianto nella configurazione potenziata e convertita il regime incentivante sarà passato dal regime di cui al DM 18/12/2008 al regime di cui al DM n. 340 del 15 settembre 2022 e s.m.i.

L'obiettivo è pertanto mantenere attiva la convenzione GSE ex DM 18/12/2008 per gli impianti Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. e Palmirano Biogas Società Agricola a r.l. fino al 29/06/2026. Dal giorno 30/06/2026 l'impianto Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. comunicherà ad Arpae, Comune e GSE l'entrata in esercizio in assetto di produzione di biometano ai sensi del DM 340/2022 e s.m.i., mentre l'impianto Palmirano Biogas Società Agricola a r.l. comunicherà ad Arpae, Comune e GSE la cessione del biogas prodotto alla Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. per la valorizzazione nella conversione in biometano.

Si ritiene pertanto opportuno considerare lo sviluppo degli impianti suddiviso in due fasi:

Fase 1 – Impianti in assetto produzione elettrica

Si tratta del periodo di transizione dallo stato attuale fino al 29/06/2026 e consiste nella normale conduzione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e sua cessione

alla rete di E Distribuzione spa.

In tale periodo saranno inoltre realizzati gli interventi propedeutici alla conversione dell'impianto Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. ed alla cessione del biogas per l'impianto Palmirano Biogas Società Agricola a r.l.

Il cronoprogramma degli interventi della fase 1 è di seguito riportato:

- Iscrizione a V Bando GSE entro 17/01/2025, iscrizione in graduatoria GSE entro 30/04/2025;
- Comunicazione di inizio dei lavori di conversione entro 30/04/2025 – Contrapò Biogas Società Agricola a r.l.;
- Comunicazione di inizio dei lavori di adeguamento entro 30/04/2025 – Palmirano Biogas Società Agricola a r.l.;
- Comunicazione fine lavori di conversione Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. il 29/06/2026 e comunicazione spegnimento cogeneratore Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. il 29/06/2026;
- Comunicazione di entrata in esercizio in assetto impianto di produzione biometano per la Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. il 30/06/2026. Rimozione di cogeneratore con durata prevista 1 mese, nel frattempo l'impianto potrà produrre biometano con assorbimento di energia dalla rete di distribuzione;
- Comunicazione fine lavori di adeguamento Palmirano Biogas Società Agricola a r.l. il 29/06/2026 e comunicazione spegnimento cogeneratore Palmirano Biogas Società Agricola a r.l. il 30/06/2026; inizio attività di rimozione motore di cogenerazione, durata prevista 1 mese per poter avere pronto il nuovo generatore di proprietà di Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. Comunicazione di entrata in esercizio del cogeneratore di Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. il 01/08/2026.

Al termine della fase 1 la Ditta Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. comunicherà ad Arpae, Comune e GSE l'entrata in esercizio dell'impianto in assetto di produzione di biometano.

Fase 2 – Impianti in assetto produzione biometano.

Il periodo parte dal 30/06/2026 e consiste nella normale conduzione degli impianti in assetto di produzione biometano per il periodo di incentivazione di durata pari ad almeno 15 anni.

Il primo mese sarà impiegato per l'adeguamento delle interconnessioni delle tubazioni del biogas e la sostituzione dei cogeneratori.

Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. trasformerà il biogas prodotto dal proprio impianto e quello prodotto dalle infrastrutture dell'impianto di Palmirano Biogas Società Agricola a r.l. Nell'ambito del contratto di cessione del biogas saranno messe a disposizione di Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. anche i volumi di stoccaggio del digestato e delle trincee delle biomasse insilate.

In questo assetto l'impianto Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. potrà rispettare i requisiti infrastrutturali previsti dal DM 340/2022 e s.m.i. e dalle normative regionali DGR 1495/2011 e Regolamento Regionale n. 2/2024, con particolare riferimento a:

- vasche di stoccaggio del digestato grezzo, dotate di cupole gasometriche per il recupero dell'eventuale biogas prodotto;
- impianto di cogenerazione, di proprietà della Ditta Contrapò Biogas Società Agricola a r.l., per la autoproduzione dell'energia elettrica ed il calore necessari al funzionamento dei 2 impianti biogas;
- volume di stoccaggio del digestato liquido di capacità tale da garantire uno stoccaggio di 180

gg;

L'intervento di potenziamento e riconversione è stato studiato per consentire alla Ditta Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. di proseguire la normale conduzione dell'impianto biogas esistente fino al giorno prima dell'immissione in rete del primo m3 di biometano, ovvero giorno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto di produzione di biometano.

Infatti, tutte le opere di progetto riguardano interventi su aree ben definite e non direttamente interferenti con l'impianto preesistente: le nuove vasche di stoccaggio del digestato separato liquido, così come le infrastrutture a corredo (viabilità, trincea coperta per lo stoccaggio digestato separato solido, tramogge di carico del sistema di alimentazione, ecc.) sono infatti ubicate all'interno di una zona ben definita del sito dell'impianto esistente.

Sarà pertanto possibile avviare e gestire il cantiere per il potenziamento senza nessuna interferenza significativa con l'impianto biogas esistente.

L'unica fase di potenziale interferenza sarà quella di realizzazione delle connessioni idrauliche tra l'impianto di Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. e l'impianto di Palmirano Biogas Società Agricola a r.l.

Tale collegamento sarà realizzato esclusivamente dopo la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto biometano.

Analogamente la sostituzione del cogeneratore esistente con il nuovo cogeneratore a biogas per la produzione dell'energia elettrica in autoconsumo sarà eseguita dopo la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione biometano.

VISTO che la Ditta non ha richiesto il titolo autorizzativo per la matrice scarichi idrici, dichiarando che *nulla è cambiato o modificato rispetto allo stato autorizzato* e precisando in particolare che, *per quanto riguarda la gestione delle acque reflue costituite dalle acque di prima pioggia e dagli eluati provenienti dalle trincee, si precisa, che i suddetti reflui sono tutti ricircolati in impianto. I reflui provenienti dai servizi igienici aziendali vengono recapitati in una vasca a tenuta, che viene svuotata periodicamente da ditta specializzata*

RITENUTO, sulla base dei risultati forniti dalla Ditta relativamente agli autocontrolli eseguiti sulle acque di seconda pioggia per entrambi gli impianti (Contrapò Biogas e Palmirano Biogas) e tenuto conto che si tratta di rete esistente, già autorizzata, a servizio di impianti esistenti, di continuare a considerare tali acque come acque di seconda pioggia e quindi di escluderle dal regime autorizzativo, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., mantenendo comunque la prescrizione riguardante gli autocontrolli, indicata al Paragrafo C) SCARICHI IDRICI, punto 6. dell'atto di A.U. P.G. n. 75149 del 13.09.2012, da applicare ad entrambi gli impianti;

VISTI:

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 - *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie*

imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35;

il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività";

VISTO CHE:

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" alla parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione; Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l'AUA citata in premessa;

con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia-Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

con la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011 la Regione Emilia-Romagna ha emanato i: "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas";

con la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011 la Regione Emilia-Romagna ha emanato le: "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale";

la Regione Emilia-Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 Maggio 1999 n. 152 e ss.mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs. 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Parte Terza del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152;

con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la Regione Emilia-Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le Direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006, vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05";

la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge Regionale 9 Maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico, detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico';

successivamente la Regione Emilia-Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

il Decreto Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" all'art. 112 prevede al comma 1 la Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue ed al comma 2 che le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1;

la Legge Regionale n. 4/07 detta le regole per lo spandimento sul suolo agricolo dei reflui zootecnici e applica le disposizioni contenute nel Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione con Delibera n. 96/2007;

successivamente la Regione Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Regolamento Regionale n. 2 in data 19 Marzo 2024, avente ad oggetto le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

tutte le aziende agricole che effettuano lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici sul suolo sono tenute a presentare una Comunicazione di spandimento ad Arpae, così come disposto dalla Legge

Regionale 30 luglio 2015 n.13, che assegna ad Arpae le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale;

VISTE:

la L. 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI inoltre:

il D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124*;

il D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE:

la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO CHE:

la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis L. 241/1990;

in base alla Delibera n. DEL-2022-163 del 22.12.2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame;

le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di Arpae SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

con la Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;

con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

che la Ditta CONTRAPO' BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA A R.L. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario delle prestazioni Arpae di cui alla D.G.R. N. 926 del 05.06.2019;

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. **di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** ed i suoi allegati a favore della Ditta **CONTRAPO' BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA A R.L.**, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), località Gaibanella, Via Palmirano n. 60, Codice Fiscale e P.IVA n. 01866230384, per l'esercizio di un **impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas**, localizzato nel Comune di Voghiera (FE), località Gualdo, Via Carlo Cattaneo n. 12, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06	ARPAE
Effluenti d'allevamento	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE

2. **di stabilire** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato ARIA" con acclusa planimetria di riferimento
 - "Allegato EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"
 - "Allegato IMPATTO ACUSTICO"
3. **di stabilire** che, al fine di continuare a considerare tali, le acque di seconda pioggia della nuova configurazione dell'impianto e quindi di escluderle dal regime autorizzativo, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., la **Ditta dovrà continuare ad effettuare i controlli annuali previsti** al par. C) SCARICHI IDRICI, punto 6. dell'atto P.G. n. 75149 del 13.09.2012, di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03, **rispettando la seguente prescrizione:**
 - a) **Per gli scarichi delle acque di seconda pioggia, non soggette ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la Ditta dovrà provvedere ad effettuare autocontrolli con frequenza annuale per i seguenti parametri: BOD, COD, solidi sospesi ed escherichia coli;**
4. I risultati degli autocontrolli di cui al precedente punto 3. a), dovranno essere trasmessi a questa Agenzia, al fine di valutare il permanere dell'esclusione succitata, od, eventualmente, la necessità di impartire ulteriori prescrizioni;
5. **di stabilire** che relativamente alla FASE TRANSITORIA, come riportata in premessa e quindi fino all'entrata in esercizio dell'impianto a biometano, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - a. La Ditta deve comunicare ad Arpae-Ferrara e al Comune di Voghiera, la data di inizio dei lavori di conversione, se non ancora iniziati e di fine lavori degli stessi, prevista per il 29.06.2026: in questo periodo valgono le prescrizioni dell'A.U e ss.mm.ii.;
 - b. La Ditta deve comunicare ad Arpae-Ferrara e al Comune di Voghiera, la data di entrata in esercizio in assetto impianto di produzione di biometano, prevista al 30.06.2026. Secondo quanto dichiarato dal proponente, da tale data l'impianto potrà produrre biometano con assorbimento di energia dalla rete di distribuzione: per la matrice "Emissioni in atmosfera" INIZIERANNO A VALERE le prescrizioni del presente atto e relativi Allegati;
6. **di stabilire** che entro il 30.06.2026 e comunque entro la data di entrata in esercizio dell'impianto a biometano, di cui al punto. b. sopra indicato, la Ditta Contrapò Biogas Società Agricola a r.l. dovrà richiedere la **REVOCA** dell'atto di A.U., P.G. n. 75149 del 13.09.2012, rilasciato dalla Provincia di Ferrara ex D.Lgs. 387/03 e dei successivi atti di modifica dello stesso e la Ditta Palmirano Biogas Società Agricola a r.l. dovrà richiedere la **REVOCA** dell'atto di A.U., P.G. n. 77396 del 21.09.2012, pure rilasciato dalla Provincia di Ferrara ex D.Lgs. 387/03 e dei successivi atti di modifica dello stesso, precisando che dalla documentazione agli atti risulta che le citate Ditte hanno lo stesso Presidente;
7. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale,

- regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico- sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
8. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di Arpae-SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà essere trasmesso dal SUE del Comune di Voghiera (ex art. 2, co. 1, lett. b del D.P.R. 59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L. 241/1990, art. 21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUE;
 9. di stabilire che la presente A.U.A. ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUE e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
 10. di informare che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
 11. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
 12. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUE del Comune di Voghiera ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
 13. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUE del Comune di Voghiera;
 14. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae;
 15. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUE del Comune di Voghiera in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
 16. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente

autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.